

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

Bando per la concessione di incentivi alle imprese per favorire l'occupazione - anno 2015

Art. 1 Finalità

1. La Camera di Commercio di Padova, nell'ambito delle attività promozionali volte a favorire l'occupazione di fasce della popolazione cd. deboli (individuate ai fini del presente bando nelle donne disoccupate di oltre 30 anni, nei soggetti disoccupati prossimi alla pensione e nei soggetti individuati dall'art. 2 del Dlgs 276/2003), intende erogare un contributo forfetario a fondo perduto per supportare l'inserimento di lavoratori appartenenti a tali fasce.

Art. 2 Ambiti di intervento e misura del contributo

1. Con il presente bando si intende finanziare, tramite l'utilizzo dei contributi a fondo perduto di seguito indicati, le seguenti linee di intervento:

	Intervento	Contributo forfetario a fondo perduto
A	Donne disoccupate, che hanno compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato esclusivamente in modalità part time	€ 5.000
B	Soggetti disoccupati prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente assunti a tempo indeterminato (sia full time che part time)	€ 5.000 per contratti a tempo pieno e per contratti part time fino al 70% € 3.500 per contratti part time tra il 69% ed il 50%
C	Soggetti svantaggiati appartenenti alle fasce soggetti deboli-disoccupati di lunga durata così definiti dalla normativa in materia (*) assunti a tempo indeterminato (sia full time che part time)	€ 5.000 per contratti a tempo pieno e per contratti part time fino al 70% € 3.500 per contratti part time tra il 69% ed il 50%

(*) I lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 276/2003 sono:

- i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
- i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione
- i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile

- i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare
- i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico
- i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo
- i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale
- i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
- le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II , nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti
- i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663

3. Ciascuna impresa può beneficiare **fino ad un massimo di due contributi**, per assunzioni effettuate nei confronti delle categorie sopra descritte.

4. La concessione dei contributi è condizionata dal fatto che il datore di lavoro deve garantire (tramite apposita clausola di stabilità inserita nel contratto di lavoro ovvero tramite apposita dichiarazione sottoscritta dalle parti) **una durata minima del rapporto di lavoro pari ad almeno 12 mesi** (fatto salvo il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 codice civile o per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli articoli 1463 e 1464 codice civile).

Art. 3
Risorse finanziarie

1. Le risorse complessivamente stanziare ammontano ad € 150.000

Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo tutte le tipologie di imprese che **al momento della domanda e fino alla data di erogazione del contributo** sono in possesso dei seguenti requisiti:

- A. avere sede legale e/o unità locali iscritte al Registro Imprese di Padova
- B. essere attive ed in regola con i pagamenti del diritto camerale
- C. essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dall'impresa richiedente per la

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

domanda e per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente avviso

- D. non avere disposto licenziamenti che abbiano interessato lavoratori adibiti alle stesse mansioni nel semestre immediatamente precedente la data di adozione delle linee di indirizzo del bando (ovvero 1 aprile - 30 settembre 2015)
- E. non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente
- F. non aver ricevuto altri contributi pubblici/incentivi relativamente alle assunzioni (delle persone) oggetto del contributo
- G. avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulle salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni
- H. rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L 135/12, secondo il quale "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche"
- I. non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune
- J. non essere destinatarie delle sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 aventi per oggetto l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

Art. 5

Interventi ammissibili

1. Le assunzioni oggetto dell'incentivo camerale:

- a) devono essere effettuate nel **periodo ricompreso tra l'1.10.2015 ed il 30.12.2015**
- b) devono interessare soggetti che prestino **la loro opera presso una sede operativa** dell'impresa ubicata in provincia di Padova.

Art. 6

Interventi non ammissibili

1. Le assunzioni oggetto dell'incentivo camerale **non devono** riguardare:

- a. coniuge, fratello/sorella, altri parenti o affini in linea diretta discendente o ascendente fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori dell'impresa, come risultante dalla seguente tabella:

PARENTELA	AFFINITA'
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite	è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

Grado	Rapporto di parentela con titolare, dei soci o degli amministratori	Grado	Rapporto di affinità
1	padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera titolare, dei soci o degli amministratori figlio o figlia del coniuge
2	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata

b. lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'assunzione **abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato** con la stessa impresa e/o datore di lavoro richiedenti l'incentivo, ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro/impresa medesimi

Art. 7

Modalità di considerazione del rating di legalità

Nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, attuato con il Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20.2.2014, alle imprese richiedenti in possesso del rating di legalità viene attribuita una precedenza in graduatoria, attribuita al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 8

Regime di aiuto

1. I contributi previsti dal presente bando si intendono assegnati in base:

- al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura
- al Reg. UE n° 1408 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13) in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

2. Le normative richiamate comportano che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro.

Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli il massimale è invece fissato in 15.000 Euro.

4. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

“minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all’assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

5. Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

6. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

7. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall’impresa richiedente e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

Art. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate **dalle ore 10.00 del 20.10.2015 ed entro le ore 12 del 31.12.2015** esclusivamente per via telematica tramite lo "Sportello Pratiche > Servizi e-gov > Contributi alle imprese on line" accessibile dal portale www.registroimprese.it

2. Le domande trasmesse prima e dopo tali termini sono escluse.

3. Non sono considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Bando.

4. Per l’invio telematico è necessario:

- possedere i requisiti indicati nella pagina www.pd.camcom.it/agef del sito camerale
- procedere con l’invio secondo le indicazioni riportate nel paragrafo "Presentazione Domanda di contributo telematica" della medesima pagina

5. Se l’interessato non dispone di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale per la predisposizione e l’invio della pratica telematica con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 445/2000.

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

6. La documentazione da inviare per via telematica - a pena esclusione - consiste in:

<p>INVIO DIRETTO da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in possesso della firma digitale (*)</p>	<p>INVIO TRAMITE INTERMEDIARIO con procura speciale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente (*)</p>
<p>A) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa</p> <p>B) MODELLO DOMANDA (all. A) di partecipazione in formato pdf, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa</p> <p>C) MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE IMPRESA (all. B), in formato pdf, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa</p> <p>D) MODELLO DICHIARAZIONE DE MINIMIS, (all. C1 PER IMPRESE NON AGRICOLE O C2 PER IMPRESE AGRICOLE), in formato pdf firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa</p> <p>E) CONTRATTO DI LAVORO, scansione del contratto di assunzione oggetto del contributo. Esso deve contenere una specifica clausola di "stabilità" che impegni le parti a non recedere dal contratto per un periodo minimo di 12 mesi (fatto salvo il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile o per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli articoli 1463 e 1464 del codice civile). La clausola di stabilità può essere contenuta anche in un accordo a parte sottoscritto dalle parti. La scansione deve essere allegata in formato pdf e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa</p> <p>F) DOCUMENTO DI IDENTITA' LAVORATORI ASSUNTI, scansione in formato pdf di un documento di identità in corso di validità del lavoratore o, in caso di lavoratore straniero, scansione del permesso di soggiorno per lavoro, in corso di validità.</p>	<p>A) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente dal soggetto intermediario</p> <p>B) MODELLO DOMANDA (all. A) di partecipazione in formato pdf: - sottoscritto con firma autografa del titolare/ rappresentante legale dell'impresa - firmato digitalmente dal soggetto intermediario</p> <p>C) MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE IMPRESA (all. B), in formato pdf: - sottoscritta con firma autografa del titolare/ rappresentante legale dell'impresa - e firmata digitalmente dal soggetto intermediario</p> <p>D) MODELLO DICHIARAZIONE DE MINIMIS, (all. C1 PER IMPRESE NON AGRICOLE O C2 PER IMPRESE AGRICOLE) in formato pdf: - sottoscritta con firma autografa del titolare/ rappresentante legale dell'impresa - e firmata digitalmente dal soggetto intermediario</p> <p>E) CONTRATTO DI LAVORO, scansione del contratto di assunzione oggetto del contributo. Esso deve contenere una specifica clausola di "stabilità" che impegni le parti a non recedere dal contratto per un periodo minimo di 12 mesi (fatto salvo il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile o per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli articoli 1463 e 1464 del codice civile). La clausola di stabilità può essere contenuta anche in un accordo a parte sottoscritto dalle parti. La scansione deve essere allegata in formato pdf ed essere firmata digitalmente dal soggetto intermediario</p>

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

<p>L'allegato deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa</p> <p>G) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (redatta su ALLEGATO DSC) a firma del lavoratore assunto in cui - a seconda dei casi - dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione (per le assunte nell'intervento A) - lo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione ed il numero di anni e/o mesi mancanti per maturare il diritto al trattamento pensionistico (per gli assunti nell'intervento B) - la condizione di persona svantaggiata così come descritta dall'art. 2 del Bando (per gli assunti nell'intervento C) <p>L'allegato deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa</p>	<p>F) DOCUMENTO DI IDENTITA' LAVORATORI ASSUNTI, scansione in formato pdf di un documento di identità in corso di validità del lavoratore o, in caso di lavoratore straniero, scansione del permesso di soggiorno per lavoro, in corso di validità. La scansione deve essere firmata digitalmente dal soggetto intermediario</p> <p>G) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (redatta su ALLEGATO DSC) a firma del lavoratore assunto in cui - a seconda dei casi - dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione (per le assunte nell'intervento A) - lo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione ed il numero di anni e/o mesi mancanti per maturare il diritto al trattamento pensionistico (per gli assunti nell'intervento B) - la condizione di persona svantaggiata così come descritta dall'art. 2 del Bando (per gli assunti nell'intervento C) <p>La scansione deve essere firmata digitalmente dal soggetto intermediario</p> <p>H) MODELLO PROCURA SPECIALE, scansionata in formato pdf e sottoscritta con firma autografa del titolare/rappresentante legale dell'impresa nella Sezione dichiarativa e firma digitale del soggetto intermediario (all. PROCURA)</p> <p>I) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO RICHIEDENTE in corso di validità e scansionato in formato pdf del titolare/legale rappresentante dell'impresa</p>
--	--

(*) Tutta la modulistica citata nella tabella è scaricabile dalla pagina www.pd.camcom.it/occupazione2015

7. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

8. La Camera di Commercio si riserva, verificato l'esaurimento dei fondi stanziati, la facoltà di rifinanziare il bando o di chiudere anticipatamente i termini per la presentazione delle

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

domande, dandone comunicazione tempestiva sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 10

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Il Servizio Promozione e sviluppo dell'impresa - previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e completezza della domanda - provvede a redigere la graduatoria di assegnazione del contributo.
2. La valutazione e accoglimento delle domande di contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione determinato dalla data e ora di invio assegnati dalla procedura telematica fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile, privilegiando le imprese che negli anni scorsi non hanno usufruito di analogo contributo camerale.
3. La posizione in graduatoria è conservata in caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della domanda inviata: in tal caso, ai fini dell'invio, il tempo massimo concesso è di due giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera di Commercio.
4. La graduatoria delle domande ammesse a contributo è stabilita con determinazione del dirigente dell'Area sviluppo e promozione economica pubblicata alla pagina "Determinazioni dei dirigenti" dell'Albo camerale e come notizia nel sito internet camerale www.pd.camcom.it e comunque entro 90 giorni dalla scadenza del bando ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
5. In caso di domande inviate alla stessa data e ora, verrà privilegiato - nell'ordine - chi ha assunto un maggior numero di dipendenti ed infine chi presenta una minore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 11

Modalità di erogazione del contributo

1. Con il medesimo provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo viene disposta l'erogazione dei contributi riconosciuti alle aziende beneficiarie.
2. Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto - se ne ricorrono i presupposti - della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del dpr 600/73.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 150 giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Art. 12

Revoca dal beneficio

1. L'impresa è soggetta a revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando
 - b) dimissioni del lavoratore per cui è stato concesso il contributo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro 4 mesi con un lavoratore in possesso delle caratteristiche previste dall'art. 2 del bando.

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

Art. 13
Controlli

1. La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, nella misura almeno del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) rese, sulla base di un campione determinato con atto formale del competente Dirigente.
2. Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Dirigente provvede ad inoltrare immediatamente denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Dirigente avvia il procedimento per l'accertamento della decadenza dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

Art. 14

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990

1. Ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni:
 - il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Dirigente dell'Area Sviluppo e Promozione economica
 - l'inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità al contributo coincide con la data di trasmissione della domanda di richiesta del contributo

Art. 15
Informazioni

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web istituzionale all'indirizzo www.pd.camcom.it/bandi.
2. Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti al Servizio Promozione e sviluppo dell'impresa tramite l'apposito modulo quesiti online disponibile nella pagina dedicata al Bando www.pd.camcom.it/occupazione2015.

Art. 16
Tutela della privacy

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Padova e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell'istruttoria delle domande, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 della suindicata legge.
2. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, dal regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Titolare del trattamento e' la Camera di Commercio di Padova

CLASSIFICA
10.4 e 2.11.3

4. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo economico
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi/agevolazioni previsti nel presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Art. 17

Norme finali

1. Il presente Bando definisce, nel quadro del proprio [Regolamento per gli interventi economici](#) (definito di seguito Regolamento), approvato con deliberazione n. 21 del Consiglio camerale del 9.12.2013 e delle linee guida approvate con [deliberazione n. 50 della Giunta camerale dell'11 marzo 2014](#), i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio si attiene per la concessione dei contributi in oggetto.
2. I contributi sono assegnati nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La Camera di Commercio di Padova osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle concessioni.